

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 "VICENZA"

DELIBERAZIONE

n. 649

del 25-8-2014

O G G E T T O

Stipula convenzioni con Enti che gestiscono strutture per il recupero e la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope - comunità terapeutiche - in applicazione del DPR 309/90 e del DM 19.2.1993.

Proponente: Dipartimento per le Tossicodipendenze e l'Alcoolismo (SER.T.)
Anno Proposta: 2014
Numero Proposta: 1340

Il Direttore del Servizio Tossicodipendenze (SerT) riferisce:

“Il DPR n. 309/90, concernente il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, dispone all'art. 115 che le USL possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni di riabilitazione e reinserimento sociale di soggetti tossicodipendenti, della collaborazione di enti ausiliari, ed ai successivi artt. 116 e 117 che tale collaborazione debba attuarsi mediante apposite convenzioni per la cui stipula è condizione necessaria l'iscrizione dell'Ente all'apposito Albo della Regione di rispettiva appartenenza.

Con provvedimento 13.6.2011 n. 275 questa ULSS ha provveduto ad adottare, in applicazione dei succitati DPR n. 309/90 e DM 19.2.1993, e nel rispetto della normativa regionale di cui alle DGR n. 445/06, n. 3703/06, n. 3618/07 e n. 1355/08, apposite convenzioni con gli enti ausiliari - usualmente denominati comunità terapeutiche (c.t.) - iscritti all'Albo della Regione Veneto, che nell'ambito del territorio di competenza gestiscono strutture per il recupero e la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, e più precisamente con le sottoindicate realtà operative:

- c.t. Società Cooperativa Sociale “Cosmo” di Vicenza
- c.t. “Nuova Vita Società Cooperativa Sociale – ONLUS” di Vicenza
- c.t. Fondazione di Partecipazione San Gaetano ONLUS di Vicenza
- c.t. Comunità Terapeutica “Il Borgo” - ONLUS di Vicenza
- c.t. “Airone” Soc. Coop. Soc. a r.l. - ONLUS di Agugliaro (VI).

Le comunità menzionate sono realtà consolidate e definite, da anni convenzionate con il SerT, e collaborano senza soluzione di continuità nell'accogliere i pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti che necessitano di seguire appositi percorsi di cura e riabilitazione.

Alcune di esse, per insorte esigenze di carattere organizzativo che hanno determinato la necessità di trasferimento di alcuni moduli operativi, hanno abbandonato le vecchie sedi già a suo tempo autorizzate al funzionamento e accreditate dalla Regione Veneto, e si trovano allo stato attuale in una contingente situazione di carenza di documentazione, dovuta essenzialmente ad un iter amministrativo non ancora concluso.

Le attività di accertamento, divenute di competenza ULSS con DGR n. 1145 del 5.7.13, sono comunque in corso di svolgimento, e verranno soddisfatte entro i termini previsti dalla Regione per la conclusione del procedimento.

Nelle more della produzione degli atti e dei provvedimenti autorizzativi, determinazioni che una volta giunte a compimento evidenzieranno, nel rispetto delle tipologie di offerta censite e codificate dalla Regione del Veneto e della misura delle rette previste, l'aggiornamento delle strutture operative ora utilizzate, lo scrivente SerT propone di procedere con il rinnovo dei rapporti convenzionali.

Tale rinnovo appare peraltro dovuto, e non ulteriormente procrastinabile, sia nei confronti delle altre Aziende ULSS, che regolano ciascuna i loro rapporti con le comunità terapeutiche in premessa citate unicamente sulla base della convenzione sottoscritta dalle stesse con questa Azienda, sia riguardo gli Enti medesimi, la cui piena operatività non si ritiene opportuno debba essere condizionata da un mero ritardo di carattere amministrativo, dovuto al mutamento del soggetto di cui la Regione ora si avvale per la valutazione dei requisiti di idoneità.

In base a quanto disposto dall'art. 117 comma 3 del T.U. sopra riportato, il Ministero della Sanità, con decreto 19.2.1993 parzialmente modificato con il testo pubblicato sulla G.U. n. 67 del 22.3.93, ha approvato lo schema-tipo di convenzione tra USL ed Enti che gestiscono strutture per la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, al cui testo - non essendo intervenuta alcuna modifica da parte dell'atto di intesa Stato-Regioni di cui al Provvedimento 5.8.99 della Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome - ancora sostanzialmente ci si attiene.

Si ricordano peraltro, come sopra accennato, le istruzioni - recepite da questa ULSS con deliberazione 21.7.95 n. 1704 - di cui alla circolare regionale 29.11.94 prot. 5209/20720, riportanti le precisazioni del Ministero della Sanità, nelle quali:

- si sottolinea, tra l'altro, *“l'efficacia”* che la convenzione stipulata tra l'USL competente territorialmente e la sede operativa dell'ente ausiliario *“ha nei confronti di tutte le altre unità sanitarie locali anche se ubicate fuori Regione”*,
- si legittima alla stipula della convenzione soltanto l'unità sanitaria locale territorialmente competente,
 - si ravvisa la necessità - dove ne sussistano i requisiti - della sottoscrizione della convenzione *“per consentire alle altre UUSLL l'utilizzo di detta struttura che, altrimenti, sarebbe pregiudicato”*.”

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

D E L I B E R A

1. di procedere alla stipula e alla sottoscrizione con i rispettivi rappresentanti legali delle comunità terapeutiche presenti nel territorio di competenza della scrivente ULSS, come di seguito specificate, delle allegate convenzioni, facenti parte integrante del presente provvedimento, previste dal DPR n. 309/90 e dal DM 19.2.1993 e normate con DGR n. 445/06, n. 3703/06, n. 3618/07 e n. 1355/08, per la gestione di strutture per il recupero e la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, per il periodo 1.1.2014-31.12.2016:
 - c.t. Società Cooperativa Sociale “Cosmo” di Vicenza
 - c.t. “Nuova Vita Società Cooperativa Sociale – ONLUS” di Vicenza
 - c.t. Fondazione di Partecipazione San Gaetano ONLUS di Vicenza
 - c.t. Comunità Terapeutica “Il Borgo” - ONLUS di Vicenza
 - c.t. “Airone” Soc. Coop. Soc. a r.l. - ONLUS di Agugliaro (VI);
2. di autorizzare il SerT, nei limiti della competenza territoriale e per quanto di propria pertinenza:
 - a) a procedere all'inserimento dei soggetti tossicodipendenti secondo le modalità stabilite nell'atto convenzionale;
 - b) a provvedere alla verifica dell'esattezza contabile delle rendicontazioni presentate dalle comunità terapeutiche con periodicità mensile ed alla liquidazione delle rette effettivamente maturate, secondo quanto disposto dalla Regione Veneto con nota 30.3.2000 prot. 961/20511 e con successiva circolare 12.7.2000 prot. 8726/206.922;

3. di dare atto che l'onere conseguente alla realizzazione delle attività di carattere terapeutico-riabilitativo poste in essere dalle comunità terapeutiche è dovuto per gli utenti residenti nella scrivente ULSS, ed è garantito dalla Regione Veneto, per effetto delle procedure dalla stessa impartite con DGR 22.12.2000 n. 4081, sulla base delle assegnazioni per livello di assistenza dalla stessa annualmente all'ULSS corrisposte attraverso la ripartizione di una quota del FSR di parte corrente - *“con vincolo di destinazione e tetto di spesa (e di attività) predeterminato”* - sulla base di un modello parametrato di riferimento;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(F.to Dr. Roberto Toniolo)

Il Direttore Sanitario
(F.to Dr. Francesco Buonocore)

Il Direttore dei Servizi Sociali
e della Funzione Territoriale
(F.to Dr. Paolo Fortuna)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Ing. Ermanno Angonese)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI

Vicenza, _____

Copia conforme all'originale, composta di n. _____ fogli (incluso il presente), rilasciata per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI

Vicenza, _____

AL DIRETTORE GENERALE

Le trasmetto – con proposta di adozione – l'allegato "schema" di delibera, la cui "premessa" costituisce la relazione-proposta di questo Servizio/Ufficio.

Attesto l'avvenuta regolare istruttoria della pratica e la sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale disciplinante la materia e/o la fattispecie.

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

Stipula convenzioni con Enti che gestiscono strutture per il recupero e la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope - comunità terapeutiche - in applicazione del DPR 309/90 e del DM 19.2.1993.

Vicenza, _____

Il Direttore/Dirigente

Si attesta la congruità del presente atto agli indirizzi e obiettivi dipartimentali.

Il Direttore del Dipartimento

Data _____

Il presente atto è pervenuto al Servizio Finanziario e Fiscale.
La presente proposta è stata correttamente imputata al conto.

Il Direttore del Servizio

Data _____

Il presente atto è pervenuto al:

- Direttore Amministrativo il _____
- Direttore Sanitario il _____
- Direttore dei Servizi Sociali
e della Funzione Territoriale il _____

Note:

Gestione Atti del Servizio Affari Legali e Amministrativi Generali

Si attesta che la presente proposta di delibera è pervenuta a questa Sezione da parte del Servizio
proponente il giorno _____ Il Responsabile _____

Adottato il _____ al n. _____ Il Responsabile _____

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Veneto
AZIENDA U.L.SS. N. 6 “VICENZA”
Azienda ex DD.LLggss. 502/92 e 517/93
Cod. Regione 050 - Cod. ULSS 006 - Codice Fiscale e P. IVA 02441500242

C O N V E N Z I O N E

con la C.T. “Cosmo” Società Cooperativa Sociale di Vicenza per la riabilitazione di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell’art. 117 del DPR 309/90 e del DM 19.2.93.

L'anno duemilaquattordici, addì del mese di

T R A

l'Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 6 “Vicenza”, di seguito denominata ULSS, con sede in Vicenza in viale Rodolfi n. 37, cod. fisc. e P. IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott. ing. Ermanno Angonese,

E

la C.T. “Cosmo” Società Cooperativa Sociale, di seguito denominata comunità, con sede a Vicenza in via dell’Oreficeria n. 30/P, con cod. fisc.le e P.IVA n. 02650100247, nella persona del suo legale rappresentante dott. Giorgio Zebele, che interviene nel presente atto per conto delle proprie sedi operative ubicate nel territorio dell’ULSS n. 6 “Vicenza”, così come di seguito individuate

“Il Cedro”	via Mameli, 1 - 36030 Caldogno (VI)
“Ca’ Mosaico”	via Sant’Antonino, 147 – 36100 Vicenza
“Ca’ Rossa”	via Lago di Alleghe, 14 – 36100 Vicenza
“Ca’ Santo Stefano”	via Lago di Viverone, 21 - 36100 Vicenza

comunità iscritta con DGR n. 3751 del 6.12.2005 all'Albo degli Enti che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale di soggetti tossicodipendenti al n. 8 della cat. “C”, Albo predisposto dalla Regione Veneto con DGR 7.8.92 n. 4637 ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con DPR 9 ottobre 1990 n. 309, e attualmente regolamentato con DGR n. 445/06, n. 3703/06, n. 3618/07 e n. 1355/08.

PREMESSO

- che la suddetta comunità svolge la propria attività perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica o psichica dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope, con modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali;
- che l'attività di cui trattasi è svolta dalle sedi operative in forma residenziale o semiresidenziale sulla base di quanto disposto e disciplinato con la DGR n. 84 del 16.1.2007;
- che la comunità si avvale di personale con professionalità e consistenza numerica adeguata per lo svolgimento di detta attività, nel rispetto dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo regionale e degli standard strutturali, organizzativi e funzionali atti all'erogazione dei servizi secondo le tipologie di offerta autorizzate;
- che le sedi operative hanno a disposizione locali rispondenti alle norme sanitarie vigenti in materia e ai requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione nell'albo predetto;
- che la disciplina di cui alla presente convenzione si attua nel rispetto della normativa regionale;

PRECISATO

che la comunità è stata autorizzata con i provvedimenti regionali sopra richiamati a svolgere la propria attività in conformità alla tipologia di offerta di servizi approvata di seguito descritta, secondo l'articolazione nelle sedi operative convenzionate sotto riportata e con riferimento ai provvedimenti di autorizzazione al funzionamento e/o accreditamento a fianco indicati:

Tipologia di Servizio	Struttura / sede operativa	Decreto Regionale di autorizzazione all'esercizio	DGR di accreditamento
Pronta accoglienza	"Il Cedro" - via Mameli, 1 - 36030 Caldogno (VI)	Decreto n. 338 del 13.9.2010	
Residenziale tipo C (specialistico)	"Ca' Mosaico" - via Sant'Antonino, 147 - 36100 Vicenza	<i>procedimento in itinere</i>	
Residenziale tipo C (specialistico)	"Ca' Rossa" - via Lago di Alleghe, 14 - 36100 Vicenza	Decreto n. 455 del 22.11.2013	
Residenziale tipo C (specialistico)	"Ca' Santo Stefano" - via Lago di Viverone, 21 - 36100 Vicenza	Decreto n. 455 del 22.11.2013	

Richiamato il provvedimento del Dirigente Responsabile del SerT n. _____ del _____,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Ammissione

L'ammissione al trattamento in comunità, nel rispetto delle regole proprie dell'ente ausiliario, avviene sulla base della richiesta dell'ULSS di residenza del soggetto, in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente SerT ai sensi dell'art. 122 del DPR. n. 309 del 1990.

L'ammissione dei soggetti in comunità, con retta a carico delle unità sanitarie locali di residenza degli stessi, ha luogo mediante l'invio di apposita lettera d'impegno, conforme al testo di cui all'allegato. La suddetta comunità è tenuta a rispondere all'ULSS inviante entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di ammissione.

Per esigenze terapeutico-riabilitative la comunità può operare il trasferimento del soggetto nell'ambito delle sedi operative di cui la stessa si compone come in premessa descritto; e comunque, in caso di attivazione di nuove sedi, e semprechè autorizzate all'esercizio e convenzionate, prioritariamente nell'ambito della regione di residenza del soggetto. Ogni trasferimento deve essere concordato con il SerT di residenza e comunicato per iscritto al medesimo.

Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente si rivolga direttamente alla comunità, questa provvederà ad indirizzare il soggetto stesso al SerT di residenza, al fine della necessaria formulazione del programma terapeutico. Qualora il SerT non approvi l'inserimento ne darà motivata comunicazione scritta alla comunità. In ogni caso, la retta non potrà avere decorrenza anteriore alla data di richiesta di inserimento da parte del SerT che ha elaborato il programma terapeutico.

L'ammissione alla comunità è subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

ART. 2 Permanenza nella struttura

Per ciascun soggetto inserito in comunità, questa provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica, in attuazione del programma terapeutico predisposto dal SerT di residenza.

In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del SerT, anche in riferimento all'attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero e il

reinserimento sociale del soggetto. Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella struttura.

Nello svolgimento dei progetti, la comunità si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura.

ART. 3 Verifiche periodiche

Il SerT di residenza del soggetto verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico e, se del caso, concorda con la comunità eventuali variazioni del progetto di riabilitazione, che verranno formalizzate per iscritto.

Qualora il SerT di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso una sede operativa sita fuori del proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere effettuata, su richiesta, dal SerT territorialmente competente.

ART. 4 Conclusione del programma

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, i responsabili della comunità e del SerT di residenza verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati.

Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un ulteriore periodo concordemente determinato e con l'assenso dell'interessato.

La comunità si impegna a comunicare immediatamente al SerT di residenza del soggetto in forma scritta ogni interruzione e/o sospensione del progetto di riabilitazione.

ART. 5 Formazione

L'ULSS dà comunicazione alla comunità di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenze che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

Alla comunità è consentito di partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze. Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla comunità è data comunicazione all'ULSS che può farvi partecipare il proprio personale.

ART. 6 Finanziamenti

Le rette giornaliere sono onnicomprensive, differenziate in relazione alla diversa tipologia di servizio autorizzata e determinate dalla Regione Veneto con le modalità previste nel successivo art. 10, e tengono conto del carattere residenziale e semiresidenziale dell'intervento.

In applicazione dell'attuale normativa regionale di riferimento (DGR 28.6.2005 n. 1596, DGR 28.2.2006 n. 445, DGR 28.11.2006 n. 3703, DGR 13.11.2007 n. 3618 e DGR 26.5.2008 n. 1355), le rette giornaliere per la permanenza di ciascun soggetto presso la comunità sono - IVA esclusa - così determinate:

Tipologia di Servizio	retta
Pronta accoglienza	87,00
Residenziale tipo C (specialistico)	75,00

colloquio effettuato da medico o psicologo	19,03
colloquio effettuato da altro operatore	9,52

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza dell'utente nella sede operativa. Per i periodi di assenza del soggetto dalla sede operativa, immediatamente notificati al SerT, viene riconosciuta, a domanda, fino ad un massimo di 30 giorni, una quota della retta giornaliera pari al 20%. Sempre per i periodi di assenza, una ulteriore quota non superiore al 20% può essere corrisposta a fronte di documentate prestazioni rese dalla sede operativa e concordate con il SerT, in attuazione del progetto.

Nel caso di fasi semiresidenziali realizzate all'interno dei servizi residenziali, la relativa retta giornaliera viene diminuita di un terzo.

Ai sensi della DGR 14.12.99 n. 4519, della successiva circolare 30.3.2000 prot. 961 e della nota 12.7.2000 prot. 8726 della Regione Veneto, per effetto della presente convenzione l'ULSS, previa verifica dell'esattezza contabile della fattura presentata con periodicità mensile dalla comunità terapeutica, provvede alla liquidazione delle spettanze dovute entro il trentesimo giorno dal ricevimento del documento medesimo; e ciò sulla scorta delle assegnazioni per livello di assistenza che la Regione del Veneto si è impegnata a corrispondere all'ULSS attraverso la ripartizione di una quota del FSR di parte corrente – “con vincolo di destinazione e tetto di spesa (e di attività) predeterminato” - sulla base di un modello parametrato di riferimento.

Nessuna anticipazione o contributo finanziario può essere richiesta dalla comunità ai soggetti assistiti o alla loro famiglia per le attività disciplinate dalla presente convenzione.

ART. 7

Trasmissione di dati informativi

La comunità si impegna a trasmettere al SerT territorialmente competente una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e suoi risultati conseguiti, e al SerT di residenza del soggetto una relazione trimestrale contenente i dati relativi all'andamento del programma riabilitativo, nonché le notizie di cui all'art. 1 del DM 29.12.1990 n. 448.

ART. 8

Inadempienze

Eventuali inadempienze alla presente convenzione da parte della comunità devono essere contestate per iscritto con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Qualora le inadempienze riguardino la comunicazione di interruzione o di variazione del progetto riabilitativo, nonché spostamenti da una sede operativa ad un'altra non preventivamente concordati, ovvero non previsti nel progetto iniziale, l'ULSS di residenza del soggetto non riconosce la retta per il periodo contestato e segnala l'inadempienza all'ULSS nel cui territorio è situata la sede operativa interessata.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati e la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi, o per gravi inosservanze della vigente normativa.

ART. 9

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di un anno ed entra in vigore il giorno 1.1.2014. Essa si intende rinnovata per uguale periodo fino ad un massimo di tre anni, qualora non venga disdetta da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo quanto previsto dall'art. 8.

Alla scadenza dei tre anni le parti sottoporranno a verifica i risultati conseguiti.

ART. 10
Variazione delle rette

La misura delle rette di cui all'art. 6 è rideterminata periodicamente dalla Regione del Veneto, anche tenendo conto della trattativa nazionale tra gli enti, cooperative o associazioni maggiormente rappresentativi in ambito nazionale iscritti agli albi degli enti ausiliari e una delegazione di parte pubblica costituita da una rappresentanza delle Regioni e Province Autonome, dei Ministeri della Sanità, del Tesoro, del Lavoro e della Previdenza Sociale.

ART. 11
Effetti della convenzione

La presente convenzione ha effetto oltre che tra le parti contraenti anche nei confronti di tutte le Aziende Unità Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale. Essa viene comunicata, entro quindici giorni dalla relativa sottoscrizione, alla Regione del Veneto nonché al Ministero della Sanità, che predispone l'elenco nazionale delle convenzioni, curandone la opportuna diffusione.

Il Responsabile della C.T.
“Cosmo” Società Cooperativa Sociale
di Vicenza
(dott. Giorgio Zebele)

Azienda ULSS n. 6 “Vicenza”
Il Direttore Generale
(dott. ing. Ermanno Angonese)

C O N V E N Z I O N E

con la C.T. “Nuova Vita Società Cooperativa Sociale” di Vicenza per la riabilitazione di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell’art. 117 del DPR 309/90 e del DM 19.2.93.

L'anno duemilaquattordici, addì del mese di

T R A

l'Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 6 “Vicenza”, di seguito denominata ULSS, con sede in Vicenza in viale Rodolfi n. 37, cod. fisc. e P. IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott. ing. Ermanno Angonese,

E

la C.T. “Nuova Vita Società Cooperativa Sociale”, di seguito denominata comunità, con sede a Vicenza in strada Borghetto Saviabona n. 9, con cod. fisc.le e P.IVA n. 01724940240, nella persona del suo legale rappresentante sig.ra Patrizia Balbo, che interviene nel presente atto per conto della propria suindicata sede operativa ubicata nel territorio dell’ULSS n. 6 “Vicenza”, iscritta con provvedimento n. 642 del 12.3.1993 all'Albo degli Enti che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale di soggetti tossicodipendenti al n. 6 della cat. “B”, predisposto dalla Regione Veneto con DGR 7.8.92 n. 4637 ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con DPR 9 ottobre 1990 n. 309, e attualmente regolamentato con DGR n. 445/06, n. 3703/06, n. 3618/07 e n. 1355/08.

PREMESSO

- che la suddetta comunità svolge la propria attività perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica o psichica dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope, con modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali;
- che l'attività di cui trattasi è svolta dalle sedi operative in forma residenziale o semiresidenziale sulla base di quanto disposto e disciplinato con la DGR n. 84 del 16.1.2007;
- che la comunità si avvale di personale con professionalità e consistenza numerica adeguata per lo svolgimento di detta attività, nel rispetto dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo regionale e degli standard strutturali, organizzativi e funzionali atti all'erogazione dei servizi secondo le tipologie di offerta autorizzate;
- che le sedi operative hanno a disposizione locali rispondenti alle norme sanitarie vigenti in materia e ai requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione nell'albo predetto;
- che la disciplina di cui alla presente convenzione si attua nel rispetto della normativa regionale;

PRECISATO

che la comunità è stata autorizzata con i provvedimenti regionali sopra richiamati a svolgere la propria attività in conformità alla tipologia di offerta di servizi approvata di seguito descritta, secondo l'articolazione nelle sedi operative convenzionate sotto riportata e con riferimento ai provvedimenti di autorizzazione al funzionamento e/o accreditamento a fianco indicati:

Tipologia di Servizio	Struttura / sede operativa	Decreto Regionale di autorizzazione all'esercizio	DGR di accreditamento
Semiresidenziale	“Il laboratorio” - strada Borghetto Saviabona n. 9 36100 Vicenza	Decreto n. 226 del 21.7.2014	DGR n. 283 del 5.3.2013
Residenziale tipo B (intensivo)	comunità terapeutica - strada Borghetto Saviabona n. 9 36100 Vicenza	Decreto n. 226 del 21.7.2014	DGR n. 282 del 5.3.2013

Richiamato il provvedimento del Dirigente Responsabile del SerT n. _____ del _____ ,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Ammissione

L'ammissione al trattamento in comunità, nel rispetto delle regole proprie dell'ente ausiliario, avviene sulla base della richiesta dell'ULSS di residenza del soggetto, in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente SerT ai sensi dell'art. 122 del DPR. n. 309 del 1990.

L'ammissione dei soggetti in comunità, con retta a carico delle unità sanitarie locali di residenza degli stessi, ha luogo mediante l'invio di apposita lettera d'impegno, conforme al testo di cui all'allegato. La suddetta comunità è tenuta a rispondere all'ULSS inviante entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di ammissione.

In caso di attivazione di nuove sedi operative, e semprechè autorizzate all'esercizio e convenzionate, la comunità, per esigenze terapeutico-riabilitative, può operare il trasferimento del soggetto nell'ambito delle sedi operative medesime, e comunque prioritariamente nell'ambito della regione di residenza del soggetto. Ogni trasferimento deve essere concordato con il SerT di residenza e comunicato per iscritto al medesimo.

Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente si rivolga direttamente alla comunità, questa provvederà ad indirizzare il soggetto stesso al SerT di residenza, al fine della necessaria formulazione del programma terapeutico. Qualora il SerT non approvi l'inserimento ne darà motivata comunicazione scritta alla comunità. In ogni caso, la retta non potrà avere decorrenza anteriore alla data di richiesta di inserimento da parte del SerT che ha elaborato il programma terapeutico.

L'ammissione alla comunità è subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

ART. 2 Permanenza nella struttura

Per ciascun soggetto inserito in comunità, questa provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica, in attuazione del programma terapeutico predisposto dal SerT di residenza.

In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del SerT, anche in riferimento all'attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero e il reinserimento sociale del soggetto. Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella struttura.

Nello svolgimento dei progetti, la comunità si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura.

ART. 3

Verifiche periodiche

Il SerT di residenza del soggetto verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico e, se del caso, concorda con la comunità eventuali variazioni del progetto di riabilitazione, che verranno formalizzate per iscritto.

Qualora il SerT di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso una sede operativa sita fuori del proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere effettuata, su richiesta, dal SerT territorialmente competente.

ART. 4

Conclusione del programma

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, i responsabili della comunità e del SerT di residenza verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati.

Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un ulteriore periodo concordemente determinato e con l'assenso dell'interessato.

La comunità si impegna a comunicare immediatamente al SerT di residenza del soggetto in forma scritta ogni interruzione e/o sospensione del progetto di riabilitazione.

ART. 5

Formazione

L'ULSS dà comunicazione alla comunità di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenze che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

Alla comunità è consentito di partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze. Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla comunità è data comunicazione all'ULSS che può farvi partecipare il proprio personale.

ART. 6

Finanziamenti

Le rette giornaliere sono onnicomprensive, differenziate in relazione alla diversa tipologia di servizio autorizzata e determinate dalla Regione Veneto con le modalità previste nel successivo art. 10, e tengono conto del carattere residenziale e semiresidenziale dell'intervento.

In applicazione dell'attuale normativa regionale di riferimento (DGR 28.6.2005 n. 1596, DGR 28.2.2006 n. 445, DGR 28.11.2006 n. 3703, DGR 13.11.2007 n. 3618 e DGR 26.5.2008 n. 1355), le rette giornaliere per la permanenza di ciascun soggetto presso la comunità sono - IVA esclusa - così determinate:

Tipologia di Servizio	retta
Semiresidenziale	53,00
Residenziale tipo B (intensivo)	65,00
colloquio effettuato da medico o psicologo	19,03
colloquio effettuato da altro operatore	9,52

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza dell'utente nella sede operativa. Per i periodi di assenza del soggetto dalla sede operativa, immediatamente notificati al SerT, viene riconosciuta, a domanda, fino ad un massimo di 30 giorni, una quota della retta giornaliera pari al 20%. Sempre per i periodi di assenza, una ulteriore quota non superiore al 20% può essere corrisposta a fronte di documentate prestazioni rese dalla sede operativa e concordate con il SerT, in attuazione del progetto.

Nel caso di fasi semiresidenziali realizzate all'interno dei servizi residenziali, la relativa retta giornaliera viene diminuita di un terzo.

Ai sensi della DGR 14.12.99 n. 4519, della successiva circolare 30.3.2000 prot. 961 e della nota 12.7.2000 prot. 8726 della Regione Veneto, per effetto della presente convenzione l'ULSS, previa verifica dell'esattezza contabile della fattura presentata con periodicità mensile dalla comunità terapeutica, provvede alla liquidazione delle spettanze dovute entro il trentesimo giorno dal ricevimento del documento medesimo; e ciò sulla scorta delle assegnazioni per livello di assistenza che la Regione del Veneto si è impegnata a corrispondere all'ULSS attraverso la ripartizione di una quota del FSR di parte corrente – “con vincolo di destinazione e tetto di spesa (e di attività) predeterminato” - sulla base di un modello parametrato di riferimento.

Nessuna anticipazione o contributo finanziario può essere richiesta dalla comunità ai soggetti assistiti o alla loro famiglia per le attività disciplinate dalla presente convenzione.

ART. 7

Trasmissione di dati informativi

La comunità si impegna a trasmettere al SerT territorialmente competente una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e suoi risultati conseguiti, e al SerT di residenza del soggetto una relazione trimestrale contenente i dati relativi all'andamento del programma riabilitativo, nonché le notizie di cui all'art. 1 del DM 29.12.1990 n. 448.

ART. 8

Inadempienze

Eventuali inadempienze alla presente convenzione da parte della comunità devono essere contestate per iscritto con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Qualora le inadempienze riguardino la comunicazione di interruzione o di variazione del progetto riabilitativo, nonché spostamenti da una sede operativa ad un'altra non preventivamente concordati, ovvero non previsti nel progetto iniziale, l'ULSS di residenza del soggetto non riconosce la retta per il periodo contestato e segnala l'inadempienza all'ULSS nel cui territorio è situata la sede operativa interessata.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati e la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi, o per gravi inosservanze della vigente normativa.

ART. 9

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di un anno ed entra in vigore il giorno 1.1.2014. Essa si intende rinnovata per uguale periodo fino ad un massimo di tre anni, qualora non venga disdetta da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo quanto previsto dall'art. 8.

Alla scadenza dei tre anni le parti sottoporranno a verifica i risultati conseguiti.

ART. 10

Variazione delle rette

La misura delle rette di cui all'art. 6 è rideterminata periodicamente dalla Regione del Veneto, anche tenendo conto della trattativa nazionale tra gli enti, cooperative o associazioni maggiormente rappresentativi in ambito nazionale iscritti agli albi degli enti ausiliari e una delegazione di parte pubblica costituita da una rappresentanza delle Regioni e Province Autonome, dei Ministeri della Sanità, del Tesoro, del Lavoro e della Previdenza Sociale.

ART. 11

Effetti della convenzione

La presente convenzione ha effetto oltre che tra le parti contraenti anche nei confronti di tutte le Aziende Unità Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale. Essa viene comunicata, entro quindici giorni dalla relativa sottoscrizione, alla Regione del Veneto nonché al Ministero della Sanità, che predispone l'elenco nazionale delle convenzioni, curandone la opportuna diffusione.

Il Responsabile della C.T.
"Nuova Vita Società Cooperativa Sociale"
di Vicenza
(sig.ra Patrizia Balbo)

Azienda ULSS n. 6 "Vicenza"
Il Direttore Generale
(dott. ing. Ermanno Angonese)

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Veneto
AZIENDA U.L.SS. N. 6 “VICENZA”
Azienda ex DD.LLggss. 502/92 e 517/93
Cod. Regione 050 - Cod. ULSS 006 - Codice Fiscale e P. IVA 02441500242

CONVENZIONE

con la C.T. Fondazione di partecipazione San Gaetano ONLUS di Vicenza per la riabilitazione di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'art. 117 del DPR 309/90 e del DM 19.2.93.

L'anno duemilaquattordici, addì del mese di

T R A

l'Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 6 “Vicenza”, di seguito denominata ULSS, con sede in Vicenza in viale Rodolfi n. 37, cod. fisc. e P. IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott. ing. Ermanno Angonese,

E

la C.T. Fondazione di partecipazione San Gaetano ONLUS, di seguito denominata comunità, con sede a Vicenza in via Battaglione Monte Berico n. 18, con P.IVA n. 03659650240 e cod. fisc.le 95104990247, nella persona del suo legale rappresentante sig. Iles Braghetto, che interviene nel presente atto per conto delle proprie sedi operative ubicate nel territorio delle sottospecificate ULSS, così come di seguito individuate

“Al Laghetto”	strada Marosticana, 235 – 36100 Vicenza	ULSS 6 “Vicenza”
“La Soglia”	via don Faccin, 48/50 – 36015 Schio (VI)	ULSS 4 “Alto Vic.no”
“Ai Casarotti”	loc. Casarotti, 7 – 36036 Torrebelticino (VI)	ULSS 4 “Alto Vic.no”
“Casa Cavalli”	contrà Santa Croce, 7 – 36100 Vicenza	ULSS 6 “Vicenza”
“La Corte Berica”	via Carbonarolla, 30 – 36040 Grancona (VI)	ULSS 5 “Ovest Vic.no”
“Il Colle”	via degli Ulivi, 18 – 35032 Arquà Petrarca (PD)	ULSS 17 “Monselice”
programma Champion	viale Dal Verme, 135 – 36100 Vicenza	ULSS 6 “Vicenza”
programma Champion	via Lamarmora, 161 – 36100 Vicenza	ULSS 6 “Vicenza”
programma Champion	contrà Corpus Domini, 40 – 36100 Vicenza	ULSS 6 “Vicenza”
programma Champion	contrà Busato, 4 – 36100 Vicenza	ULSS 6 “Vicenza”
programma Champion	via Puccini, 5 – 36040 San Germano dei Berici (VI)	ULSS 6 “Vicenza”
programma Champion	via Chiesa, 3 – 36040 San Germano dei Berici (VI)	ULSS 6 “Vicenza”
programma Champion	via Dante Alighieri, 79 – 36015 Schio (VI)	ULSS 4 “Alto Vic.no”
programma Champion	via Fogazzaro, 15 – 36015 Schio (VI)	ULSS 4 “Alto Vic.no”
programma Champion	via Tezze, 11 – 36060 Pianezze (VI)	ULSS 3 “Bassano”
programma Champion	via Ciamician, 2 – 35143 Padova	ULSS 16 “Padova”
programma Champion	via Ramazzini, 2bis – 35127 Padova	ULSS 16 “Padova”
programma Champion	via De Gasperi, 23/A – 35043 Monselice (PD)	ULSS 17 “Monselice”
programma Champion	via De Gasperi, 23/B – 35043 Monselice (PD)	ULSS 17 “Monselice”,

Fondazione che a far data dal 1.1.2011 é subentrata, nei suoi aspetti giuridici ed economici, nella gestione dei servizi alla persona attivati dalla Comunità Terapeutica “S. Gaetano Thiene” - ONLUS di Vicenza e dalla Cooperativa Sociale a r.l. “Il Gabbiano” di Vicenza, rispettivamente già iscritte con provvedimento n. 642 del 12.3.1993 al n. 4 della cat. “B” e con provvedimento n. 3978 del 15.12.2000 al n. 4 della cat. “C” dell'Albo degli Enti che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale di soggetti tossicodipendenti, Albo predisposto dalla Regione Veneto con DGR 7.8.92 n. 4637 ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza approvato con DPR 9 ottobre 1990 n. 309, e attualmente regolamentato con DGR n. 445/06, n. 3703/06, n. 3618/07 e n. 1355/08.

PREMESSO

- che la suddetta comunità svolge la propria attività perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica o psichica dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope, con modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali;
- che l'attività di cui trattasi è svolta dalle sedi operative in forma residenziale o semiresidenziale sulla base di quanto disposto e disciplinato con la DGR n. 84 del 16.1.2007;
- che la comunità si avvale di personale con professionalità e consistenza numerica adeguata per lo svolgimento di detta attività, nel rispetto dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo regionale e degli standard strutturali, organizzativi e funzionali atti all'erogazione dei servizi secondo le tipologie di offerta autorizzate;
- che le sedi operative hanno a disposizione locali rispondenti alle norme sanitarie vigenti in materia e ai requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione nell'albo predetto;
- che la disciplina di cui alla presente convenzione si attua nel rispetto della normativa regionale;

PRECISATO

che la comunità è stata autorizzata con i provvedimenti regionali sopra richiamati a svolgere la propria attività in conformità alla tipologia di offerta di servizi approvata di seguito descritta, secondo l'articolazione nelle sedi operative convenzionate sotto riportata e con riferimento ai provvedimenti di autorizzazione al funzionamento e/o accreditamento a fianco di ciascuna indicati:

Tipologia di Servizio	Struttura / sede operativa	Decreto Regionale di autorizzazione all'esercizio	DGR di accreditamento
Pronta accoglienza	“La Ricerca” – sede “Al Laghetto” strada Marosticana, 235 - 36100 Vicenza sede “Casa Cavalli” contrà Santa Croce, 7 - 36100 Vicenza	Decreto n. 203 del 1.7.2010 Decreto n. 130 del 28.3.2013	DGR n. 2348 del 20.11.2012
Pronta accoglienza	“L'alternativa” – sede “La Soglia” via don Faccin 48/50 - 36015 Schio (VI)	Decreto n. 15 del 23.1.2012	DGR n. 1704 del 7.8.2012
Residenziale tipo C (specialistico)	“Integra” – sede “La Corte Berica” - via Carbonarolla, 30 - 36040 Grancona (VI)	Decreto n. 368 del 6.11.2012	DGR n. 316 del 11.4.2014
Residenziale tipo C (specialistico)	“Il Colle” -- via degli Ulivi, 18 – 35032 Arquà Petrarca (PD)	Decreto n. 98 del 9.5.2011	DGR n. 1704 del 7.8.2012
Residenziale tipo B (intensivo)	“No Potus” – sede “Ai Casarotti” – località Casarotti, 7 - 36036 Torrebelticino (VI)	Decreto n. 78 del 7.3.2013	DGR n. 870 del 10.6.2014
Residenziale tipo B (intensivo)	“Il Bosco” - sede “Al Laghetto” strada Marosticana, 235 - 36100 Vicenza sede “La Soglia” via don Faccin 48/50 - 36015 Schio (VI)	Decreto n. 202 del 1.7.2010 Decreto n. 20 del 26.1.2012	DGR n. 2349 del 20.11.2012 DGR n. 1705 del 7.8.2012
Residenziale tipo C1 (madri tx con figli minorenni)	“Laboratorio Famiglia” – sede “Casa Cavalli” contrà Santa Croce, 7 - 36100 Vicenza	Decreto n. 305 del 11.11.2011	DGR n. 1615 del 31.7.2012
Semiresidenziale	viale Dal Verme, 135 – 36100 Vicenza via Lamarmora, 161 – 36100 Vicenza contrà Corpus Domini, 40 – 36100 Vicenza contrà Busato, 4 – 36100 Vicenza		

	via Puccini, 5 – 36040 San Germano dei Berici (VI) via Chiesa, 3 – 36040 San Germano dei Berici (VI) via Dante Alighieri, 79 – 36015 Schio (VI) via Fogazzaro, 15 – 36015 Schio (VI) via Tezze, 11 – 36060 Pianezze (VI) via Ciamician, 2 – 35143 Padova via Ramazzini, 2bis – 35127 Padova via De Gasperi, 23/A – 35043 Monselice (PD) via De Gasperi, 23/B – 35043 Monselice (PD)	presentata richiesta per iter procedurale ai sensi della l.r. 22/02	
--	---	---	--

Richiamato il provvedimento del Dirigente Responsabile del SerT n. _____ del _____ ,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Ammissione

L'ammissione al trattamento in comunità, nel rispetto delle regole proprie dell'ente ausiliario, avviene sulla base della richiesta dell'ULSS di residenza del soggetto, in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente SerT ai sensi dell'art. 122 del DPR. n. 309 del 1990.

L'ammissione dei soggetti in comunità, con retta a carico delle unità sanitarie locali di residenza degli stessi, ha luogo mediante l'invio di apposita lettera d'impegno, conforme al testo di cui all'allegato. La suddetta comunità è tenuta a rispondere all'ULSS inviante entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di ammissione.

Per esigenze terapeutico-riabilitative la comunità può operare il trasferimento del soggetto nell'ambito delle sedi operative di cui la stessa si compone come in premessa descritto; e comunque, in caso di attivazione di nuove sedi, e semprechè autorizzate all'esercizio e convenzionate, prioritariamente nell'ambito della regione di residenza del soggetto. Ogni trasferimento deve essere concordato con il SerT di residenza e comunicato per iscritto al medesimo.

Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente si rivolga direttamente alla comunità, questa provvederà ad indirizzare il soggetto stesso al SerT di residenza, al fine della necessaria formulazione del programma terapeutico. Qualora il SerT non approvi l'inserimento ne darà motivata comunicazione scritta alla comunità. In ogni caso, la retta non potrà avere decorrenza anteriore alla data di richiesta di inserimento da parte del SerT che ha elaborato il programma terapeutico.

L'ammissione alla comunità è subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

ART. 2

Permanenza nella struttura

Per ciascun soggetto inserito in comunità, questa provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica, in attuazione del programma terapeutico predisposto dal SerT di residenza.

In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del SerT, anche in riferimento all'attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero e il reinserimento sociale del soggetto. Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella struttura.

Nello svolgimento dei progetti, la comunità si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura.

ART. 3

Verifiche periodiche

Il SerT di residenza del soggetto verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico e, se del caso, concorda con la comunità eventuali variazioni del progetto di riabilitazione, che verranno formalizzate per iscritto.

Qualora il SerT di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso una sede operativa sita fuori del proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere effettuata, su richiesta, dal SerT territorialmente competente.

ART. 4 Conclusione del programma

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, i responsabili della comunità e del SerT di residenza verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati.

Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un ulteriore periodo concordemente determinato e con l'assenso dell'interessato.

La comunità si impegna a comunicare immediatamente al SerT di residenza del soggetto in forma scritta ogni interruzione e/o sospensione del progetto di riabilitazione.

ART. 5 Formazione

L'ULSS dà comunicazione alla comunità di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenze che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

Alla comunità è consentito di partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze. Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla comunità è data comunicazione all'ULSS che può farvi partecipare il proprio personale.

ART. 6 Finanziamenti

Le rette giornaliere sono onnicomprensive, differenziate in relazione alla diversa tipologia di servizio autorizzata e determinate dalla Regione Veneto con le modalità previste nel successivo art. 10, e tengono conto del carattere residenziale e semiresidenziale dell'intervento.

In applicazione dell'attuale normativa regionale di riferimento (DGR 28.6.2005 n. 1596, DGR 28.2.2006 n. 445, DGR 28.11.2006 n. 3703, DGR 13.11.2007 n. 3618 e DGR 26.5.2008 n. 1355), le rette giornaliere per la permanenza di ciascun soggetto presso la comunità sono - IVA esclusa - così determinate:

Tipologia di Servizio	retta
Pronta accoglienza	87,00
Residenziale tipo B (intensivo)	65,00
Residenziale tipo C (specialistico)	75,00
Residenziale tipo C1 (madri tossicodipendenti con figli minori)	85,00
Semiresidenziale	53,00
colloquio effettuato da medico o psicologo	19,03
colloquio effettuato da altro operatore	9,52

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza dell'utente nella sede operativa. Per i periodi di assenza del soggetto dalla sede operativa, immediatamente notificati al SerT, viene riconosciuta, a domanda, fino ad un massimo di 30 giorni, una quota della retta giornaliera pari al 20%. Sempre per i periodi di assenza, una ulteriore quota non superiore al 20% può essere

corrisposta a fronte di documentate prestazioni rese dalla sede operativa e concordate con il SerT, in attuazione del progetto.

Nel caso di fasi semiresidenziali realizzate all'interno dei servizi residenziali, la relativa retta giornaliera viene diminuita di un terzo.

Ai sensi della DGR 14.12.99 n. 4519, della successiva circolare 30.3.2000 prot. 961 e della nota 12.7.2000 prot. 8726 della Regione Veneto, per effetto della presente convenzione l'ULSS, previa verifica dell'esattezza contabile della fattura presentata con periodicità mensile dalla comunità terapeutica, provvede alla liquidazione delle spettanze dovute entro il trentesimo giorno dal ricevimento del documento medesimo; e ciò sulla scorta delle assegnazioni per livello di assistenza che la Regione del Veneto si è impegnata a corrispondere all'ULSS attraverso la ripartizione di una quota del FSR di parte corrente – “con vincolo di destinazione e tetto di spesa (e di attività) predeterminato” - sulla base di un modello parametrato di riferimento.

Nessuna anticipazione o contributo finanziario può essere richiesta dalla comunità ai soggetti assistiti o alla loro famiglia per le attività disciplinate dalla presente convenzione.

ART. 7

Trasmissione di dati informativi

La comunità si impegna a trasmettere al SerT territorialmente competente una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e suoi risultati conseguiti, e al SerT di residenza del soggetto una relazione trimestrale contenente i dati relativi all'andamento del programma riabilitativo, nonché le notizie di cui all'art. 1 del DM 29.12.1990 n. 448.

ART. 8

Inadempienze

Eventuali inadempienze alla presente convenzione da parte della comunità devono essere contestate per iscritto con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Qualora le inadempienze riguardino la comunicazione di interruzione o di variazione del progetto riabilitativo, nonché spostamenti da una sede operativa ad un'altra non preventivamente concordati, ovvero non previsti nel progetto iniziale, l'ULSS di residenza del soggetto non riconosce la retta per il periodo contestato e segnala l'inadempienza all'ULSS nel cui territorio è situata la sede operativa interessata.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati e la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi, o per gravi inosservanze della vigente normativa.

ART. 9

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di un anno ed entra in vigore il giorno 1.1.2014. Essa si intende rinnovata per uguale periodo fino ad un massimo di tre anni, qualora non venga disdetta da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo quanto previsto dall'art. 8.

Alla scadenza dei tre anni le parti sottoporranno a verifica i risultati conseguiti.

ART. 10

Variazione delle rette

La misura delle rette di cui all'art. 6 è rideterminata periodicamente dalla Regione del Veneto, anche tenendo conto della trattativa nazionale tra gli enti, cooperative o associazioni maggiormente rappresentativi in ambito nazionale iscritti agli albi degli enti ausiliari e una delegazione di parte

pubblica costituita da una rappresentanza delle Regioni e Province Autonome, dei Ministeri della Sanità, del Tesoro, del Lavoro e della Previdenza Sociale.

ART. 11

Effetti della convenzione

La presente convenzione ha effetto oltre che tra le parti contraenti anche nei confronti di tutte le Aziende Unità Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale. Essa viene comunicata, entro quindici giorni dalla relativa sottoscrizione, alla Regione del Veneto nonché al Ministero della Sanità, che predispone l'elenco nazionale delle convenzioni, curandone la opportuna diffusione.

Il Responsabile della
Fondazione di partecipazione San Gaetano ONLUS
di Vicenza
(sig. Iles Braghetto)

Azienda ULSS n. 6 "Vicenza"
Il Direttore Generale
(dott. ing. Ermanno Angonese)

C O N V E N Z I O N E

con la Comunità Terapeutica “Il Borgo” - ONLUS di Vicenza per la riabilitazione di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell’art. 117 del DPR 309/90 e del DM 19.2.93.

L'anno duemilaquattordici, addì del mese di

T R A

l'Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 6 “Vicenza”, di seguito denominata ULSS, con sede in Vicenza in viale Rodolfi n. 37, cod. fisc. e P. IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott. ing. Ermanno Angonese,

E

la Comunità Terapeutica “Il Borgo” - ONLUS, di seguito denominata comunità, con sede a Vicenza in corso SS. Felice e Fortunato n. 276, con cod. fisc. e P.IVA n. 02747230247, nella persona del suo legale rappresentante dott. Luca Sinigallia, che interviene nel presente atto per conto delle proprie sedi operative ubicate nel territorio dell’ULSS n. 4 “Alto Vicentino”, così come di seguito individuate”,

“Il Focolare” via Campagnola, 38 – 36015 Schio (VI)
 sede staccata 1 via Capitano Sella, 59 - 36015 Schio (VI)
 sede staccata 2 piazza A. da Schio, 15 - 36015 Schio (VI)
 sede staccata 3 via Torino, 1 - 36035 Marano Vic.no (VI)

comunità iscritta con provvedimento n. 3346 del 7.12.2001 all'Albo degli Enti che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale di soggetti tossicodipendenti al n. 25 della cat. “A”, predisposto dalla Regione Veneto con DGR 7.8.92 n. 4637 ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con DPR 9 ottobre 1990 n. 309, e attualmente regolamentato con DGR n. 445/06, n. 3703/06, n. 3618/07 e n. 1355/08.

P R E M E S S O

- che la suddetta comunità svolge la propria attività perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica o psichica dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope, con modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali;
- che l'attività di cui trattasi è svolta dalle sedi operative in forma residenziale o semiresidenziale sulla base di quanto disposto e disciplinato con la DGR n. 84 del 16.1.2007;
- che la comunità si avvale di personale con professionalità e consistenza numerica adeguata per lo svolgimento di detta attività, nel rispetto dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo regionale e degli standard strutturali, organizzativi e funzionali atti all'erogazione dei servizi secondo le tipologie di offerta autorizzate;
- che le sedi operative hanno a disposizione locali rispondenti alle norme sanitarie vigenti in materia e ai requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione nell'albo predetto;
- che la disciplina di cui alla presente convenzione si attua nel rispetto della normativa regionale;

P R E C I S A T O

che la comunità è stata autorizzata con i provvedimenti regionali sopra richiamati a svolgere la propria attività in conformità alla tipologia di offerta di servizi approvata di seguito descritta, secondo l'articolazione nelle sedi operative convenzionate sotto riportata e con riferimento ai provvedimenti di autorizzazione al funzionamento e/o accreditamento a fianco di ciascuna indicati:

Tipologia di Servizio	Struttura / sede operativa	Decreto Regionale di autorizzazione all'esercizio	DGR di accreditamento
Residenziale tipo A (di base)	"Il Focolare" - "La Campagnola" via Campagnola, 38 – 36015 Schio (VI) sede staccata 1 via Capitano Sella, 69 - 36015 Schio (VI) sede staccata 2 piazza A. da Schio, 15 - 36015 Schio (VI) sede staccata 3 via Torino, 1 - 36035 Marano Vic.no (VI)	Decreto n. 224 del 21.9.2011	DGR n. 360 del 19.3.2013

Richiamato il provvedimento del Dirigente Responsabile del SerT n. _____ del _____ ,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Ammissione

L'ammissione al trattamento in comunità, nel rispetto delle regole proprie dell'ente ausiliario, avviene sulla base della richiesta dell'ULSS di residenza del soggetto, in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente SerT ai sensi dell'art. 122 del DPR. n. 309 del 1990.

L'ammissione dei soggetti in comunità, con retta a carico delle unità sanitarie locali di residenza degli stessi, ha luogo mediante l'invio di apposita lettera d'impegno, conforme al testo di cui all'allegato. La suddetta comunità è tenuta a rispondere all'ULSS inviante entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di ammissione.

Per esigenze terapeutico-riabilitative la comunità può operare il trasferimento del soggetto nell'ambito delle sedi operative di cui la stessa si compone come in premessa descritto; e comunque, in caso di attivazione di nuove sedi, e semprechè autorizzate all'esercizio e convenzionate, prioritariamente nell'ambito della regione di residenza del soggetto. Ogni trasferimento deve essere concordato con il SerT di residenza e comunicato per iscritto al medesimo.

Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente si rivolga direttamente alla comunità, questa provvederà ad indirizzare il soggetto stesso al SerT di residenza, al fine della necessaria formulazione del programma terapeutico. Qualora il SerT non approvi l'inserimento ne darà motivata comunicazione scritta alla comunità. In ogni caso, la retta non potrà avere decorrenza anteriore alla data di richiesta di inserimento da parte del SerT che ha elaborato il programma terapeutico.

L'ammissione alla comunità è subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

ART. 2 Permanenza nella struttura

Per ciascun soggetto inserito in comunità, questa provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica, in attuazione del programma terapeutico predisposto dal SerT di residenza.

In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del SerT, anche in riferimento all'attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero e il reinserimento sociale del soggetto. Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella struttura.

Nello svolgimento dei progetti, la comunità si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura.

ART. 3

Verifiche periodiche

Il SerT di residenza del soggetto verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico e, se del caso, concorda con la comunità eventuali variazioni del progetto di riabilitazione, che verranno formalizzate per iscritto.

Qualora il SerT di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso una sede operativa sita fuori del proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere effettuata, su richiesta, dal SerT territorialmente competente.

ART. 4

Conclusione del programma

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, i responsabili della comunità e del SerT di residenza verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati.

Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un ulteriore periodo concordemente determinato e con l'assenso dell'interessato.

La comunità si impegna a comunicare immediatamente al SerT di residenza del soggetto in forma scritta ogni interruzione e/o sospensione del progetto di riabilitazione.

ART. 5

Formazione

L'ULSS dà comunicazione alla comunità di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenze che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

Alla comunità è consentito di partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze. Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla comunità è data comunicazione all'ULSS che può farvi partecipare il proprio personale.

ART. 6

Finanziamenti

Le rette giornaliere sono onnicomprensive, differenziate in relazione alla diversa tipologia di servizio autorizzata e determinate dalla Regione Veneto con le modalità previste nel successivo art. 10, e tengono conto del carattere residenziale e semiresidenziale dell'intervento.

In applicazione dell'attuale normativa regionale di riferimento (DGR 28.6.2005 n. 1596, DGR 28.2.2006 n. 445, DGR 28.11.2006 n. 3703, DGR 13.11.2007 n. 3618 e DGR 26.5.2008 n. 1355), le rette giornaliere per la permanenza di ciascun soggetto presso la comunità sono - IVA esclusa - così determinate:

Tipologia di Servizio	retta
Residenziale tipo A (di base)	53,00
colloquio effettuato da medico o psicologo	19,03
colloquio effettuato da altro operatore	9,52

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza dell'utente nella sede operativa. Per i periodi di assenza del soggetto dalla sede operativa, immediatamente notificati al SerT, viene riconosciuta, a domanda, fino ad un massimo di 30 giorni, una quota della retta giornaliera pari al 20%. Sempre per i periodi di assenza, una ulteriore quota non superiore al 20% può essere corrisposta a fronte di documentate prestazioni rese dalla sede operativa e concordate con il SerT, in attuazione del progetto.

Nel caso di fasi semiresidenziali realizzate all'interno dei servizi residenziali, la relativa retta giornaliera viene diminuita di un terzo.

Ai sensi della DGR 14.12.99 n. 4519, della successiva circolare 30.3.2000 prot. 961 e della nota 12.7.2000 prot. 8726 della Regione Veneto, per effetto della presente convenzione l'ULSS, previa verifica dell'esattezza contabile della fattura presentata con periodicità mensile dalla comunità terapeutica, provvede alla liquidazione delle spettanze dovute entro il trentesimo giorno dal ricevimento del documento medesimo; e ciò sulla scorta delle assegnazioni per livello di assistenza che la Regione del Veneto si è impegnata a corrispondere all'ULSS attraverso la ripartizione di una quota del FSR di parte corrente – “con vincolo di destinazione e tetto di spesa (e di attività) predeterminato” - sulla base di un modello parametrato di riferimento.

Nessuna anticipazione o contributo finanziario può essere richiesta dalla comunità ai soggetti assistiti o alla loro famiglia per le attività disciplinate dalla presente convenzione.

ART. 7

Trasmissione di dati informativi

La comunità si impegna a trasmettere al SerT territorialmente competente una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e suoi risultati conseguiti, e al SerT di residenza del soggetto una relazione trimestrale contenente i dati relativi all'andamento del programma riabilitativo, nonché le notizie di cui all'art. 1 del DM 29.12.1990 n. 448.

ART. 8

Inadempienze

Eventuali inadempienze alla presente convenzione da parte della comunità devono essere contestate per iscritto con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Qualora le inadempienze riguardino la comunicazione di interruzione o di variazione del progetto riabilitativo, nonché spostamenti da una sede operativa ad un'altra non preventivamente concordati, ovvero non previsti nel progetto iniziale, l'ULSS di residenza del soggetto non riconosce la retta per il periodo contestato e segnala l'inadempienza all'ULSS nel cui territorio è situata la sede operativa interessata.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati e la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi, o per gravi inosservanze della vigente normativa.

ART. 9

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di un anno ed entra in vigore il giorno 1.1.2014. Essa si intende rinnovata per uguale periodo fino ad un massimo di tre anni, qualora non venga disdetta da una delle

parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo quanto previsto dall'art. 8.

Alla scadenza dei tre anni le parti sottoporranno a verifica i risultati conseguiti.

ART. 10
Variazione delle rette

La misura delle rette di cui all'art. 6 è rideterminata periodicamente dalla Regione del Veneto, anche tenendo conto della trattativa nazionale tra gli enti, cooperative o associazioni maggiormente rappresentativi in ambito nazionale iscritti agli albi degli enti ausiliari e una delegazione di parte pubblica costituita da una rappresentanza delle Regioni e Province Autonome, dei Ministeri della Sanità, del Tesoro, del Lavoro e della Previdenza Sociale.

ART. 11
Effetti della convenzione

La presente convenzione ha effetto oltre che tra le parti contraenti anche nei confronti di tutte le Aziende Unità Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale. Essa viene comunicata, entro quindici giorni dalla relativa sottoscrizione, alla Regione del Veneto nonché al Ministero della Sanità, che predispone l'elenco nazionale delle convenzioni, curandone la opportuna diffusione.

Il Responsabile della
Comunità Terapeutica "Il Borgo" - ONLUS
di Vicenza
(dott. Luca Sinigallia)

Azienda ULSS n. 6 "Vicenza"
Il Direttore Generale
(dott. ing. Ermanno Angonese)

C O N V E N Z I O N E

con la C.T. “Airone” Coop. Soc. a r.l. - ONLUS di Agugliaro (VI) per la riabilitazione di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell’art. 117 del DPR 309/90 e del DM 19.2.93.

L'anno duemilaquattordici, addì del mese di

T R A

l'Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 6 “Vicenza”, di seguito denominata ULSS, con sede in Vicenza in viale Rodolfi n. 37, cod. fisc. e P. IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott. ing. Ermanno Angonese,

E

la C.T. . “Airone” Coop. Soc. a r.l. – ONLUS, di seguito denominata comunità, con sede ad Agugliaro (VI) in via Motterelle n. 10, con P.IVA n. 002286500240, nella persona del suo legale rappresentante dott. Emanuele Prosepe, che interviene nel presente atto per conto della propria suindicata sede operativa ubicata nel territorio dell’ULSS n. 6 “Vicenza”, iscritta con provvedimento n. 728 del 9.4.2002 all'Albo degli Enti che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale di soggetti tossicodipendenti al n. 6 della cat. “C”, predisposto dalla Regione Veneto con DGR 7.8.92 n. 4637 ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con DPR 9 ottobre 1990 n. 309, e attualmente regolamentato con DGR n. 445/06, n. 3703/06, n. 3618/07 e n. 1355/08.

P R E M E S S O

- che la suddetta comunità svolge la propria attività perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica o psichica dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope, con modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali;
- che l'attività di cui trattasi è svolta dalle sedi operative in forma residenziale o semiresidenziale sulla base di quanto disposto e disciplinato con la DGR n. 84 del 16.1.2007;
- che la comunità si avvale di personale con professionalità e consistenza numerica adeguata per lo svolgimento di detta attività, nel rispetto dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo regionale e degli standard strutturali, organizzativi e funzionali atti all'erogazione dei servizi secondo le tipologie di offerta autorizzate;
- che le sedi operative hanno a disposizione locali rispondenti alle norme sanitarie vigenti in materia e ai requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione nell'albo predetto;
- che la disciplina di cui alla presente convenzione si attua nel rispetto della normativa regionale;

P R E C I S A T O

che la comunità è stata autorizzata con i provvedimenti regionali sopra richiamati a svolgere la propria attività in conformità alla tipologia di offerta di servizi approvata di seguito descritta, secondo l'articolazione nelle sedi operative convenzionate sotto riportata e con riferimento ai provvedimenti di autorizzazione al funzionamento e/o accreditamento a fianco di ciascuna indicati:

Tipologia di Servizio	Struttura / sede operativa	Decreto Regionale di autorizzazione all'esercizio	DGR di accreditamento
Residenziale tipo C (specialistico)	c.t. "Airone" - via Motterelle, 10 - 36020 Agugliaro (VI)	Decreto n. 168 del 28.5.2014	

Richiamato il provvedimento del Dirigente Responsabile del SerT n. _____ del _____,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Ammissione

L'ammissione al trattamento in comunità, nel rispetto delle regole proprie dell'ente ausiliario, avviene sulla base della richiesta dell'ULSS di residenza del soggetto, in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente SerT ai sensi dell'art. 122 del DPR. n. 309 del 1990.

L'ammissione dei soggetti in comunità, con retta a carico delle unità sanitarie locali di residenza degli stessi, ha luogo mediante l'invio di apposita lettera d'impegno, conforme al testo di cui all'allegato. La suddetta comunità è tenuta a rispondere all'ULSS inviante entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di ammissione.

In caso di attivazione di nuove sedi operative, e semprechè autorizzate all'esercizio e convenzionate, la comunità, per esigenze terapeutico-riabilitative, può operare il trasferimento del soggetto nell'ambito delle sedi operative medesime, e comunque prioritariamente nell'ambito della regione di residenza del soggetto. Ogni trasferimento deve essere concordato con il SerT di residenza e comunicato per iscritto al medesimo.

Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente si rivolga direttamente alla comunità, questa provvederà ad indirizzare il soggetto stesso al SerT di residenza, al fine della necessaria formulazione del programma terapeutico. Qualora il SerT non approvi l'inserimento ne darà motivata comunicazione scritta alla comunità. In ogni caso, la retta non potrà avere decorrenza anteriore alla data di richiesta di inserimento da parte del SerT che ha elaborato il programma terapeutico.

L'ammissione alla comunità è subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

ART. 2 Permanenza nella struttura

Per ciascun soggetto inserito in comunità, questa provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica, in attuazione del programma terapeutico predisposto dal SerT di residenza.

In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del SerT, anche in riferimento all'attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero e il reinserimento sociale del soggetto. Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella struttura.

Nello svolgimento dei progetti, la comunità si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura.

ART. 3 Verifiche periodiche

Il SerT di residenza del soggetto verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico e, se del caso, concorda con la comunità eventuali variazioni del progetto di riabilitazione, che verranno formalizzate per iscritto.

Qualora il SerT di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso una sede operativa sita fuori del proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere effettuata, su richiesta, dal SerT territorialmente competente.

ART. 4 Conclusione del programma

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, i responsabili della comunità e del SerT di residenza verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati.

Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un ulteriore periodo concordemente determinato e con l'assenso dell'interessato.

La comunità si impegna a comunicare immediatamente al SerT di residenza del soggetto in forma scritta ogni interruzione e/o sospensione del progetto di riabilitazione.

ART. 5 Formazione

L'ULSS dà comunicazione alla comunità di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenze che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

Alla comunità è consentito di partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze. Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla comunità è data comunicazione all'ULSS che può farvi partecipare il proprio personale.

ART. 6 Finanziamenti

Le rette giornaliere sono onnicomprensive, differenziate in relazione alla diversa tipologia di servizio autorizzata e determinate dalla Regione Veneto con le modalità previste nel successivo art. 10, e tengono conto del carattere residenziale e semiresidenziale dell'intervento.

In applicazione dell'attuale normativa regionale di riferimento (DGR 28.6.2005 n. 1596, DGR 28.2.2006 n. 445, DGR 28.11.2006 n. 3703, DGR 13.11.2007 n. 3618 e DGR 26.5.2008 n. 1355), le rette giornaliere per la permanenza di ciascun soggetto presso la comunità sono - IVA esclusa - così determinate:

Tipologia di Servizio	retta
Residenziale tipo C (specialistico)	75,00
colloquio effettuato da medico o psicologo	19,03
colloquio effettuato da altro operatore	9,52

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza dell'utente nella sede operativa. Per i periodi di assenza del soggetto dalla sede operativa, immediatamente notificati al SerT, viene riconosciuta, a domanda, fino ad un massimo di 30 giorni, una quota della retta giornaliera pari al 20%. Sempre per i periodi di assenza, una ulteriore quota non superiore al 20% può essere

corrisposta a fronte di documentate prestazioni rese dalla sede operativa e concordate con il SerT, in attuazione del progetto.

Nel caso di fasi semiresidenziali realizzate all'interno dei servizi residenziali, la relativa retta giornaliera viene diminuita di un terzo.

Ai sensi della DGR 14.12.99 n. 4519, della successiva circolare 30.3.2000 prot. 961 e della nota 12.7.2000 prot. 8726 della Regione Veneto, per effetto della presente convenzione l'ULSS, previa verifica dell'esattezza contabile della fattura presentata con periodicità mensile dalla comunità terapeutica, provvede alla liquidazione delle spettanze dovute entro il trentesimo giorno dal ricevimento del documento medesimo; e ciò sulla scorta delle assegnazioni per livello di assistenza che la Regione del Veneto si è impegnata a corrispondere all'ULSS attraverso la ripartizione di una quota del FSR di parte corrente – “con vincolo di destinazione e tetto di spesa (e di attività) predeterminato” - sulla base di un modello parametrato di riferimento.

Nessuna anticipazione o contributo finanziario può essere richiesta dalla comunità ai soggetti assistiti o alla loro famiglia per le attività disciplinate dalla presente convenzione.

ART. 7

Trasmissione di dati informativi

La comunità si impegna a trasmettere al SerT territorialmente competente una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e suoi risultati conseguiti, e al SerT di residenza del soggetto una relazione trimestrale contenente i dati relativi all'andamento del programma riabilitativo, nonché le notizie di cui all'art. 1 del DM 29.12.1990 n. 448.

ART. 8

Inadempienze

Eventuali inadempienze alla presente convenzione da parte della comunità devono essere contestate per iscritto con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Qualora le inadempienze riguardino la comunicazione di interruzione o di variazione del progetto riabilitativo, nonché spostamenti da una sede operativa ad un'altra non preventivamente concordati, ovvero non previsti nel progetto iniziale, l'ULSS di residenza del soggetto non riconosce la retta per il periodo contestato e segnala l'inadempienza all'ULSS nel cui territorio è situata la sede operativa interessata.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati e la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi, o per gravi inosservanze della vigente normativa.

ART. 9

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di un anno ed entra in vigore il giorno 1.1.2014. Essa si intende rinnovata per uguale periodo fino ad un massimo di tre anni, qualora non venga disdetta da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo quanto previsto dall'art. 8.

Alla scadenza dei tre anni le parti sottoporranno a verifica i risultati conseguiti.

ART. 10

Variazione delle rette

La misura delle rette di cui all'art. 6 è rideterminata periodicamente dalla Regione del Veneto, anche tenendo conto della trattativa nazionale tra gli enti, cooperative o associazioni maggiormente

rappresentativi in ambito nazionale iscritti agli albi degli enti ausiliari e una delegazione di parte pubblica costituita da una rappresentanza delle Regioni e Province Autonome, dei Ministeri della Sanità, del Tesoro, del Lavoro e della Previdenza Sociale.

ART. 11

Effetti della convenzione

La presente convenzione ha effetto oltre che tra le parti contraenti anche nei confronti di tutte le Aziende Unità Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale. Essa viene comunicata, entro quindici giorni dalla relativa sottoscrizione, alla Regione del Veneto nonché al Ministero della Sanità, che predispone l'elenco nazionale delle convenzioni, curandone la opportuna diffusione.

Il Responsabile della C.T.
“Airona” Coop. Soc. a r.l. – ONLUS
di Agugliaro (VI)
(dott. Emanuele Prosepe)

Azienda ULSS n. 6 “Vicenza”
Il Direttore Generale
(dott. ing. Ermanno Angonese)